

Regolamento di conciliazione dell'Istituto di Mediazione e Conciliazione I. ME.CON.

(di seguito per brevità denominato I.ME.CON.)

Aggiornato e modificato secondo le previsioni di cui alle Circolari 13.06.2011 e 20.12.2011 del Ministero della Giustizia e di cui al D.I. n. 145/2011 nonché del D.L. n. 69 21.06.2013 convertito in Legge n. 98 del 09.08.2013.

Art.1 - Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica per l'attivazione della procedura di mediazione, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per le conciliazione delle controversie, anche con la formulazione di una proposta per la risoluzione delle stesse, in una delle materie previste dal DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2010, n. 28 ed in ossequio a quanto sancito dal DECRETO MINISTERIALE attuativo n. 180 del 4.11.2010, nonché del D.L. n. 69 21.06.2013 convertito in Legge n. 98 del 09.08.2013. La sua conoscenza viene data per acquisita nel momento in cui è prodotta un'istanza di mediazione; esso è consultabile sul sito Internet " www.imeconciliazione.it" e presso la Sede Legale e le Sedi Decentrate.

Art. 2 - Avvio della procedura di Mediazione

Chi ne ha interesse, assistito da un avvocato, può avviare nei confronti di una o più parti la procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione di una controversia in una delle materie previste dai Decreti richiamati, proponendo la relativa istanza presso la Sede Legale o una Sede Decentrata dell' Organismo I.ME.CON. ovvero per via telematica utilizzando il sito Internet "www.imeconciliazione.it".

La domanda deve contenere, oltre alla generalità ed ai recapiti del richiedente, l'oggetto ed il valore della controversia, una sintetica descrizione della stessa, nonché i dati anagrafici ed i recapiti delle altre parti. Ad essa deve essere allegata la fotocopia del documento d'identità della parte che avvia la procedura.

Art. 3 - Presentazione della domanda

All'atto della presentazione della domanda viene corrisposto l'importo relativo alle spese di avvio e di notifica della procedura; contestualmente è rilasciata da parte della segreteria una ricevuta completa dell'indicazione della data e dell'orario di ricezione nonché della somma ricevuta. Il responsabile dell'Organismo verifica quindi la completezza dei dati nonché l'ammissibilità della richiesta, provvede a designare il Mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non oltre trenta giorni dal deposito della domanda. È concessa altresì alle parti la possibilità di comune indicazione del mediatore ai fini della sua eventuale designazione da parte del Responsabile dell'Organismo. Entro i dieci giorni lavorativi successivi alla data di presentazione della domanda di mediazione viene inviata all'istante comunicazione scritta o telematica del numero di protocollo attribuito alla procedura, del nominativo del Mediatore designato, della data, dell'ora e del luogo fissati per il primo incontro con l'altra parte; quest'ultima riceve a sua volta da parte dell'Organismo la comunicazione che è stata avviata procedura di Mediazione nei suoi riguardi, unitamente a copia della domanda e a tutti i dati predetti relativi alle modalità di svolgimento della prima seduta.

Art. 4 - Criteri per l'assegnazione degli affari di mediazione

Il Responsabile dell'Organismo di Mediazione designa il mediatore ritenuto più idoneo tra coloro che sono inseriti nella propria lista. Nell'assegnazione degli incarichi, l'Organismo si attiene a quanto previsto nell'art. 3 c.1 lettera b) del D.I. 145/11, secondo cui, nel regolamento di procedura devono essere stabiliti criteri inderogabili per l'assegnazione degli affari di mediazione predeterminati e rispettosi della specifica competenza professionale del mediatore, desunta anche dalla tipologia di laurea posseduta. A tal fine, il Responsabile dell'Organismo procederà alla nomina di ciascun mediatore tenendo conto dei seguenti criteri oggettivi: periodo di svolgimento dell'attività di mediazione, tipologia di laurea posseduta dal mediatore, attività professionale

esercitata dal mediatore, specifica competenza professionale del mediatore il più possibile corrispondente alla natura della controversia da trattare, gradi di specializzazione, contributi scientifici redatti, numero di mediazioni svolte e tra queste quelle concluse con successo, ecc. Nell'assegnazione dell'incarico fra i diversi mediatori, dunque, si provvederà, in primo luogo, a valutare la natura della controversia e, di conseguenza, si procederà ad identificare il mediatore con la competenza professionale che appare maggiormente idonea al caso di specie. Se trattasi, poi, di controversie rientranti in ambiti che, secondo la valutazione del Responsabile dell'Organismo, sono da considerarsi di normale gestione, potrà essere seguito un criterio di turnazione fra i diversi mediatori.

Art. 5 - Procedimento di Mediazione

Nel giorno, ora e luogo prefissati viene dato inizio alla seduta di mediazione, previa verifica dell'avvenuta regolarizzazione degli obblighi amministrativi anche dalla parte chiamata in causa.

Il mediatore, preliminarmente, verifica la presenza delle parti: in caso di assenza giustificata di una delle stesse viene fissata una nuova data; qualora invece una delle parti non si presenti senza giustificato motivo, egli redige Verbale negativo di Conciliazione; se sussistono invece perplessità in ordine all'effettiva ricezione della lettera o della comunicazione relativa alla data d'inizio del procedimento, incarica la segreteria dell'Organismo di effettuare le dovute verifiche rinviando la seduta di non oltre 15 giorni. In caso di perdurante assenza anche nella seconda occasione, il mediatore procede alla redazione del verbale negativo.

La segreteria dell'Organismo potrà rilasciare l'attestato di conclusione del procedimento solo all'esito del verbale, formato dal mediatore, di mancata partecipazione alla seduta di mediazione della parte chiamata e mancato accordo.

Il mediatore, prima di dare corso alla seduta, sottopone alle parti, chiedendone la sottoscrizione per ricevuta, la seguente documentazione:

- Informativa Privacy ex art. 13 D. Lgs. 196 / 2003 ;
- Dichiarazione di presa visione e conoscenza del Regolamento dell'Organismo;

- Accordo di Riservatezza tra le parti.

Alcune fasi della mediazione possono svolgersi in videoconferenza o telefonicamente, su indicazione del mediatore, sentite le parti.

Il mediatore, durante il primo incontro, invita le parti ed i loro avvocati ad esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, in caso positivo, procede con lo svolgimento.

Nel caso di mancato accordo all'esito del primo incontro, nessun compenso è dovuto per l'Organismo di Mediazione.

Le indennità dovranno essere corrisposte a conclusione del procedimento, e saranno quantificate in base all'esito della conciliazione (Allegato B del Regolamento).

Il mediatore, per l'espletamento della sua attività, può avvalersi dell'ausilio di esperti, iscritti negli albi dei Consulenti Tecnici presso i Tribunali; la proposta di ricorrere a tale contributo deve essere sottoposta al vaglio delle parti, informandole che sarà ripartita in egual misura tra le stesse la spesa per il relativo onorario, che sarà contestualmente resa nota. In caso di diniego anche di una sola delle parti, il mediatore procederà sulla base delle proprie competenze nella materia.

Art. 6 - Conclusione del Procedimento di Mediazione

Il Procedimento di Mediazione ha una durata non superiore a tre mesi decorrenti dal deposito della domanda, salvo proroga di tale arco temporale richiesta concordemente da tutte le parti costituite, può richiedere lo svolgimento di più sedute e si conclude:

- a- con la sottoscrizione di un Verbale di Accordo Positivo, sottoscritto dalle parti e dal mediatore.

Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato, l'accordo sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati, costituisce titolo esecutivo. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico.

- b- con la redazione di un Verbale Negativo sottoscritto dalle parti e dal mediatore;
- c- con la formulazione da parte del Mediatore, in caso di accordo non raggiunto o su concorde richiesta delle parti, di una Proposta di Conciliazione, che può essere accettata o non accettata dalle stesse e firmata dal Mediatore.

Il mediatore prima della formulazione della Proposta, informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'Art. 13 del D. Lgs 28/2010.

Degli atti relativi a tali conclusioni del Procedimento di Mediazione, che saranno conservati presso la Sede Legale dell'Organismo unitamente a tutti i documenti che costituiscono il relativo fascicolo, può essere richiesto dalle parti il rilascio di copia autentica per le finalità correlate alle previsioni di cui ai Decreti Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 e Ministeriale n. 180 del 4.11.2010.

In occasione dell'ultima seduta il Mediatore sottopone il questionario di soddisfazione del cliente all'attenzione delle parti, che lo restituiranno debitamente compilato e sottoscritto, per consentirne l'invio al Responsabile del Registro degli Organismi di Mediazione presso il Ministero della Giustizia. Nella stessa circostanza le parti corrisponderanno il saldo della indennità dovuta, stabilita sulla base della tabella allegata al presente Regolamento e definita anche in relazione all'esito della mediazione.

Art. 7 - Ricusazione e Sostituzione del Mediatore

Qualora emergano, nel corso del Procedimento di Mediazione, profili di incompatibilità o elementi che qualifichino mancanza di indipendenza da parte del Mediatore, ovvero quest'ultimo ravvisi l'insorgenza di elementi ostativi alla corretta e serena conduzione della mediazione, egli può essere sostituito dal Responsabile dell'Organismo con un altro mediatore afferente all'Organismo stesso.

Art. 8 - Elenco dei Mediatori accreditati

L'elenco dei Mediatori accreditati presso l'Organismo I.ME.CON. è consultabile liberamente presso la Sede Legale o sul sito internet dell'Organismo (www.imeconciliazione.it); la parte che richiede di attivare la Procedura di Mediazione può proporre, all'atto della presentazione dell'istanza, la designazione di uno specifico Mediatore il cui nominativo sia compreso nell'elenco. Se tale scelta è condivisa dall'altra o dalle altre parti ed il Responsabile dell'Organismo non ravvisa motivi di diniego alla richiesta, si procede all'individuazione di tale figura prescelta quale Mediatore.

Le parti possono fornire altresì una comune indicazione del mediatore tra quelli inseriti nella lista dell'Organismo.

I mediatori inseriti nell'elenco dell'Organismo dovranno essere in possesso di una specifica formazione e uno specifico aggiornamento almeno biennale, acquisiti presso gli enti di formazione, nonché aver partecipato, nel biennio di aggiornamento e in forma di tirocinio assistito ad almeno 20 sedute di mediazione svolti presso organismi iscritti.

Art. 9 - Scelta della sede della Mediazione

Qualora una delle parti, d'intesa con le altre, proponga che lo svolgimento della mediazione avvenga in un luogo diverso da quello fissato dal Responsabile dell'Organismo, quest'ultimo, verificata la disponibilità in tal senso da parte del Mediatore designato, autorizza lo svolgimento delle attività di mediazione presso la sede proposta. Nel caso la distanza dalla sede originariamente individuata superi i 25 km., può essere richiesto alle parti un rimborso spese chilometriche in favore del Mediatore ed in ragione degli accessi che si renderanno necessari.

Art. 10 - Registro degli Affari di Mediazione

Il registro degli affari di mediazione, attivato presso la sede Legale dell'Organismo, consente il monitoraggio di ciascun Procedimento di Mediazione attraverso l'annotazione dei dati più significativi relativi ad ogni controversia, quali le generalità delle parti, l'oggetto ed il valore della mediazione, lo stato di avanzamento della stessa. L'accesso ai suoi contenuti è consentito soltanto al

Responsabile dell'Organismo, al Mediatore designato per ciascuna controversia ed alle relative parti, oltre che, naturalmente, al Responsabile del Registro per gli Organismi presso il Ministero di Giustizia, in quest'ultimo caso con finalità di verifica della regolare ed aggiornata tenuta dello stesso.

Art. 11 – Tirocinio assistito per Mediatori:

L'Organismo di Mediazione I.Me.Con. consente lo svolgimento del tirocinio assistito da parte dei mediatori affinché questi ultimi acquisiscano una specifica formazione ed aggiornamento. Il tirocinio è consentito a tutti i mediatori che ne facciano richiesta, anche provenienti da altri Organismi. Il tirocinio è gratuito ed il tirocinante non percepisce alcun compenso. Il mediatore tirocinante è tenuto alla riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese ed alle informazioni acquisite nel corso dell'intero procedimento di mediazione ed in generale è tenuto all'osservanza degli obblighi di cui al presente regolamento, nonché all'osservanza del codice etico e delle norme di cui al D.Lgs. 28/2010. Il Responsabile dell'Organismo determinerà, di volta in volta, il numero di tirocinanti che potranno essere presenti in considerazione sia della natura dell'affare di mediazione che dell'ambiente ove si svolgerà la seduta di mediazione.

Art. 12 - Disposizioni Finali

Il presente Regolamento, che consta di n. 2 allegati, è depositato in Originale presso il Ministero della Giustizia. L'attività di Mediazione svolta presso l'Istituto di Mediazione e Conciliazione I.ME.CON. avviene nel rispetto di quanto in esso contenuto e comunque, per quanto non esplicitamente riportato o previsto, in ossequio alle previsioni normative in materia, con particolare riguardo per il Decreto Legislativo n. 28 del 04.03.2010 e per il Decreto Ministeriale n. 180 del 18.10.2010, nonché del D.L. n. 69 21.06.2013 convertito in Legge n. 98 del 09.08.2013.

Previo accordo tra le parti ed il Responsabile dell'Organismo, possono essere adottate deroghe al presente regolamento.

Il Responsabile dell'Organismo

Dr. Giancarlo TOMA

Istituto di Mediazione e Conciliazione I.ME.CON.

ALLEGATO A

TABELLA PER IL CALCOLO DELLE INDENNITA' DOVUTE PER CIASCUNA MEDIAZIONE

SPESE DI AVVIO

Le spese di avvio e di notifica sono dovute per un importo di € 40,00 + IVA.

SPESE DI MEDIAZIONE

VALORE DELLA LITE	SPESE PER CIASCUNA PARTE
Fino a € 1000,00	€ 65,00
Da € 1001,00 fino a € 5.000,00	€ 130,00
Da € 5.001,00 fino a € 10.000,00	€ 240,00
Da € 10.001,00 fino a € 25.000,00	€ 360,00
Da € 25.001,00 fino a € 50.000,00	€ 600,00
Da € 50.001,00 fino a € 250.000,00	€ 1.000,00
Da € 250.001,00 fino a € 500.000,00	€ 2.000,00
Da € 500.001,00 fino a € 2.500.000,00	€ 3.800,00
Da € 2.500.001,00 fino a € 5.000.000,00	€ 5.200,00
Oltre € 5.000.000,00	€ 9.200,00

ALLEGATO B

Criteria di determinazione dell'indennità

1. L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.
2. Per le spese di avvio, a valere sull'indennità complessiva, è dovuto un importo di euro 40,00 + IVA che è versato dall'istante al momento del deposito della domanda di mediazione.
3. Per le indennità di mediazione è dovuto da ciascuna parte l'importo indicato nella tabella A allegata al presente regolamento.
4. L'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella A:
 - a. può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;
 - b. deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione;
 - c. deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo;
 - d. nelle materie di cui all'articolo 5, comma 1 bis, del decreto legislativo, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni della tabella e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) e non si applica alcun altro aumento ad eccezione di quello previsto dalla lettera b);
5. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l'importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato.
6. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.
7. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.
8. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di € 250.000,00, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.
9. Le spese di avvio e di notifica sono corrisposte prima dell'inizio del primo incontro di mediazione. Le indennità devono essere corrisposte prima del rilascio del verbale di accordo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo. In ogni caso, nell'ipotesi di cui all'articolo 5 comma 1 bis, del decreto legislativo, l'Organismo ed il mediatore svolgeranno ugualmente la mediazione.

10. Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo.

11. Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.

12. Ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte.

13. Gli organismi diversi da quelli costituiti dagli enti di diritto pubblico interno stabiliscono gli importi di cui al comma 3, ma restano fermi gli importi fissati dal comma 4, lettera d), per le materie di cui all'articolo 5, comma 1 bis, del decreto legislativo. Resta altresì ferma ogni altra disposizione di cui al presente articolo.

14. Gli importi minimi delle indennità per ciascun scaglione di riferimento come determinati a norma della tabella A) allegata, sono derogabili.

Il Responsabile dell'Organismo

Dr. Giancarlo TOMA